

autorità pubblica; ma se l'abuso sij seguito per ignoranza la pena non si estendi ad altro che alla incapacità perpetua già detta. Quando si concederà questo privileggio alla partenza del rapresentante si debba far in scritto segnato da tutti li tre inquisitori, et li sij dato giuramento di fare questa giustitia senza passione, del che s'intendi costituito debitore avanti Dio, et il magistrato nostro; et per maggiore sua informatione li doverà esser letto il presente capitolo.

Inventario de li rappresentanti a quali et non altri si possi concedere questo privileggio, se haveranno le conditioni personali già registrate.

Generali tutti da terra, et da mar.

Li ambasciatori a Roma et a Viena ordinarij.

Ogni ambasciatore straordinario a testa coronata.

Li rettori de Padova et Brescia.

6.^o Spesse volte li ambasciatori de' principi ricer-
cano per gratia la liberatione di alcun bandito, et fre-
quentemente vengono esauditi dalla pubblica benignità;
e chiamata la prudenza pubblica a ricavare alcun be-
neficio della facilità che si osserva nell'annuire alle
istanze de' supplicanti. Perciò resti terminato che in
avvenire quando alcun ministro de' principi ricerchi li-
beratione di alcun bandito, et che il senato o il con-
seglio di Dieci concorrà alla istanza, che li successori
nostri debbano fare diligente esame della persona libe-
rata, et se ritroveranno che sij de conditione volgare,